



**COMUNE DI ARNONE**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Via della Resistenza 2 – 05031 Arrone (TR)**

**Tel. / Fax. 0744 387629**

**Pec: [comune.arrone@postacert.umbria.it](mailto:comune.arrone@postacert.umbria.it) e-mail: [emanuele.cerasi@comune.arrone.terni.it](mailto:emanuele.cerasi@comune.arrone.terni.it)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE IN FAVORE DI UTENTI IN CARICO  
AI SERVIZI SOCIALI  
PER LA DURATA DI ANNI 3 CON POSSIBILITÀ DI  
PROROGA PER ULTERIORI 2 ANNI**

## Sommario

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>ART. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI.....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>ART. 2 – OGGETTO .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>ART 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>ART. 5 – NATURA DEL SERVIZIO .....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI .....</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>ART. 7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE .....</b>                | <b>12</b> |
| <b>ART. 8 – VALORE DELL’APPALTO .....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA .....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>ART. 10 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....</b>         | <b>15</b> |
| <b>ART. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>                | <b>16</b> |
| <b>ART. 12 – REPORT ATTIVITA’ SVOLTE .....</b>                | <b>16</b> |
| <b>ART. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE E DELL’AFFIDATARIO .....</b> | <b>17</b> |
| <b>ART. 14 – CLAUSOLE SOCIALI .....</b>                       | <b>18</b> |
| <b>ART. 15 – PRIVACY .....</b>                                | <b>20</b> |
| <b>ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE .....</b>                   | <b>21</b> |
| <b>ART. 17 – COMUNICAZIONI .....</b>                          | <b>21</b> |
| <b>ART. 18 – RISCHI DA INTERFERENZE.....</b>                  | <b>22</b> |
| <b>ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....</b>                 | <b>22</b> |
| <b>ART. 20 – PENALI .....</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>ART. 21 – ASSOGGETTAMENTI FISCALI .....</b>                | <b>23</b> |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO .....              | 24 |
| ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO .....    | 24 |
| ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO .....               | 24 |
| ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO ..... | 25 |
| ART. 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....       | 27 |
| ART. 27 - NORME DI RINVIO .....                     | 27 |

## **PREMESSA**

I principali riferimenti normativi sono:

### **Legislazione nazionale**

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Riforma della Non Autosufficienza)

### **Normativa regionale**

- Legge Regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 11 ("Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali").

## **ART. 1 – FINALITA' ED OBIETTIVI**

Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità dell'utente, da svolgersi prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) definito dai servizi sociosanitari territoriali.

Il servizio ha l'obiettivo di rimuovere e prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento dell'utente nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria dimora, in modo da evitare processi di istituzionalizzazione.

Il servizio è pertanto in generale finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona assistita, sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti individualizzati, che tengano conto anche, laddove previsto dal modello organizzativo proposto dall'aggiudicatario, delle opportunità di servizi integrativi offerte dalle strutture collegate e delle relative sinergie.

Il servizio, costituito dal complesso di prestazioni socio-assistenziali, è finalizzato a favorire la permanenza al proprio domicilio e nel contesto sociale di riferimento, delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché a supportare il nucleo familiare nel lavoro di cura anche favorendo l'uso di risorse formali e informali presenti nel territorio, ed a migliorare la qualità della vita nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.

Il servizio, pertanto, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

1. consentire il mantenimento della persona assistita nel proprio ambiente di vita, con effetti positivi sia rispetto all'integrazione sociale, sia rispetto al contenimento dei costi assistenziali;
2. favorire, nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona, la rete di relazioni familiari e sociali, onde prevenire o ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione;
3. evitare il ricorso a forme di intervento residenziale improprie, sostenendo le residue capacità di autonomia della persona nel proprio ambiente di vita;
4. agire in termini preventivi rispetto alla cronicizzazione delle forme di bisogno assistenziale.

## **ART. 2 – OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, nelle forme e configurazioni descritte successivamente, a favore di cittadini privi o carenti di risorse di autonomia (anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, disabili, persone con gravi problematiche sociali, famiglie con minori e in condizioni di difficoltà), residenti nel Comune di Arrone.

Il servizio è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Arrone, ammessi ad usufruirne dai servizi sociali e sociosanitari, nell'ambito di appositi Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) e tramite procedure proprie del Comune e degli enti eventualmente coinvolti.

Il servizio è eseguito nell'ambito del territorio comunale di Arrone.

## **ART 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare di cui al presente capitolato è rivolto di norma alle seguenti categorie:

1. persone anziane, adulte o di minore età che si trovino in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali;
2. nuclei familiari che presentano una condizione di multi-problematicità.

## **ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto in oggetto avrà la durata di 3 anni dalla data di stipula del contratto.

Nelle more di stipula del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di risultati soddisfacenti, la facoltà di rinnovare il contratto originario relativo alle prestazioni principali dell'appalto di cui all'art. 2 alle medesime condizioni contrattuali (fatto salvo l'adeguamento dei costi della manodopera sulla base degli incrementi contrattuali) già stabiliti nel contratto collettivo 2023-2025 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - CNEL T151 ovvero l'adeguamento dei costi della manodopera che saranno da applicare sulla base del diverso CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative), per la durata di DUE anni. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

È vietato il tacito rinnovo del contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione alle condizioni contrattuali; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **ART. 5 – NATURA DEL SERVIZIO**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE**

Il servizio di assistenza domiciliare oggetto d'appalto si articola in molteplici prestazioni personalizzate, da erogare in coerenza con il PAP elaborato dai servizi sociosanitari territoriali e avendo cura di sostenere le capacità residue dell'assistito, con il coinvolgimento attivo del contesto familiare.

Le prestazioni erogate con tale servizio sono, in via esemplificativa, riconducibili alle seguenti:

1. assistenza alla persona, intesa come aiuto nelle attività personali riferibili al complesso delle principali funzioni quotidiane, quali l'igiene personale, ivi compreso bagno assistito, la cura dell'aspetto fisico, l'alzata e messa a riposo dell'utente con corretto posizionamento, il supporto nella preparazione e nell'assunzione dei pasti; ecc.;
2. aiuto nella cura e nella gestione dell'ambiente domestico e per il governo della casa, con particolare riferimento al riordino ed alla pulizia dell'abitazione, dei mobili, dei pavimenti, dei servizi igienici e delle superfici finestrate, al ricambio periodico e secondo le necessità della biancheria (personale e del letto), alla sua lavatura e stiratura, alla lavatura di piatti e stoviglie, igienizzazione dell'ambiente, all'accudimento degli animali domestici (qualora rientri nel piano degli interventi programmati);
3. dove non sia possibile intervenire con la rete delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore territoriali, servizi esterni con finalità di sostegno e supporto logistico, a tutela, in particolare, delle persone con limitata autonomia, per favorire il rapporto tra l'utente e servizi del territorio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle seguenti necessità:
  - a. disbrigo di pratiche, acquisto di generi alimentari e capi di vestiario;
  - b. accompagnamento a visite mediche e presso presidi socio-sanitari;
  - c. partecipazione ad opportunità di socializzazione per il ripristino della vita relazionale;
4. collaborazione e supporto, nei limiti delle competenze degli operatori addetti e in base alle indicazioni e alla supervisione fornite dalle figure professionali competenti, per l'assunzione di eventuali terapie o l'espletamento di pratiche di riattivazione funzionale.

Il personale incaricato degli interventi di assistenza domiciliare deve assicurare un costante monitoraggio dei casi seguiti, curandone l'osservazione periodica e sistematica, anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale, così da poter segnalare prontamente l'evento agli altri operatori interessati e ai servizi sociosanitari territoriali.

Gli operatori del servizio sono tenuti inoltre a collaborare attivamente con ogni altro operatore, anche di altro ente o organizzazione, chiamato ad intervenire sul caso.

Gli interventi di assistenza domiciliare, infine, possono trovare naturale collocazione all'interno di speciali programmi assistenziali integrati con altri servizi, quali quelli sanitari, in un'ottica di assistenza domiciliare integrata.

L'impresa aggiudicataria, quando richiesto dai responsabili comunali, garantisce la partecipazione dei propri operatori agli incontri preliminari di analisi e valutazione dell'intervento da effettuare, nonché alle riunioni di monitoraggio e verifica degli interventi espletati che si terranno con le varie

figure professionali che hanno la competenza sui casi. Tale partecipazione sarà compensata all'aggiudicatario sulla base del tempo impiegato e del corrispettivo orario per i servizi di assistenza domiciliare stabilito con l'aggiudicazione.

Il servizio di assistenza domiciliare, dovrà prevedere i vincoli organizzativi di seguito riportati:

1. gli interventi dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 22:00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì);
2. le prestazioni durante i giorni festivi vengono riservate ai casi di particolare urgenza e gravità, su segnalazione dei servizi sociali comunali, avendo di norma cura, salvo casi eccezionali, di verificare previamente con l'impresa aggiudicataria la possibilità di organizzare, nei giorni festivi interessati, un turno ordinario di lavoro per gli operatori coinvolti.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 123/2007, per l'espletamento del servizio l'operatore dovrà essere dotato di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa aggiudicataria – datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

## **ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI**

L'impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Il personale utilizzato deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari indicate nel presente Capitolato.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovrà garantire almeno la presenza delle seguenti figure professionali:

1. Coordinatore/responsabile (referente organizzativo del soggetto affidatario) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato;

2. Operatore Socio Assistenziale (OSA), Addetto all'Assistenza di Base (AdB), Operatore Socio-Sanitario (OSS), con esperienza nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato nella gestione di servizi ed interventi oggetto del presente capitolato.

In particolare, la dotazione di personale addetto all'assistenza domiciliare deve rispettare almeno le seguenti proporzioni:

1. almeno l'80% quali addetti a servizi qualificati alla persona in ambito socioassistenziale, in possesso di qualifica di Operatore Socio Assistenziale (OSA), Addetto all'Assistenza di Base (AdB) o titolo equivalente o superiore attinente al profilo;
2. non oltre il 20% quali addetti a servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale, non in possesso della qualifica di cui al punto precedente.

L'impresa aggiudicataria garantisce di mettere a disposizione operatori con titolo di Operatore Socio-Sanitario (OSS), entro 15 giorni dalla specifica richiesta, qualora si rendesse opportuno in base al progetto assistenziale personalizzato multidisciplinare predisposto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare o altro gruppo sociosanitario integrato di valutazione.

Nelle attività di assistenza diretta alla persona non autosufficiente o con grave disabilità devono essere utilizzati di norma operatori con titolo di OSA, AdB, o titolo equivalente o superiore, salvo casi eccezionali e indifferibili, in caso di indisponibilità di operatori con tale qualifica, una volta garantita la percentuale di cui al secondo comma.

Gli operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare dovranno essere in possesso di patente di guida (almeno di Cat. B) in numero adeguato, allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di accompagnamento ed essere in regola con tutto quanto previsto in materia sanitaria dalla normativa vigente.

Il personale assegnato al servizio deve:

1. partecipare ad incontri di coordinamento con l'Assistente Sociale per la pianificazione dei singoli P.A.I. e il riscontro circa l'attuazione degli stessi;
2. tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità e cortesia nei confronti di tutta l'utenza; agire in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso;
3. mantenere un contegno riguardoso e corretto, nonché garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio osservando rigorosamente il segreto professionale;

4. rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari (ad eccezione di modiche regalie), in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
5. collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

L'affidatario attuerà i servizi sopra indicati tramite personale in grado di garantire una presenza costante allo scopo di stabilire continuità di rapporto con gli utenti.

L'impresa aggiudicataria deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie in caso di assenze, garantendo i requisiti previsti dal presente articolo.

La comunicazione delle supplenze dovrà essere effettuata al Comune con un anticipo di 3 giorni. Tali sostituzioni possono venir effettuate anche ad orario ridotto rispetto a quello concordato in accordo con l'amministrazione.

I nuovi operatori devono essere inseriti in servizio mediante un apposito e adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio stesso, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro.

In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, l'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad assicurare il completo e corretto espletamento dei servizi programmati, ricorrendo, se necessario, alla sostituzione immediata del personale assente.

In caso di sciopero, che dovrà essere segnalato con congruo anticipo dall'affidatario, devono essere garantiti gli interventi essenziali concordati con l'Amministrazione Comunale. Il servizio sociale individuerà e segnalerà i nominativi degli utenti beneficiari di interventi essenziali, cui, a norma di legge, va assicurata la prestazione.

L'impresa aggiudicataria rimborsa al personale addetto all'assistenza domiciliare i costi di spostamento tra i domicili dei vari utenti e/o tra le varie sedi di servizio e considera il tempo impiegato come tempo lavorato.

L'impresa aggiudicataria deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a fornire al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica.

L'impresa aggiudicataria deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale addetto dipende ad ogni effetto direttamente dall'impresa aggiudicataria, deve essere capace e fisicamente valido, di età non inferiore ai 18 anni, adeguatamente formato e deve mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile.

Il Comune si riserva il diritto di contestare all'aggiudicatario l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi, se del caso anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

In caso di operatori di cittadinanza non italiana, il soggetto affidatario dovrà dimostrarne il possesso di valido titolo di soggiorno, trasmettendo copia di detti documenti all'Ufficio dei Servizi Sociali.

L'affidatario, nonché il personale impiegato nel servizio, hanno l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e di rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche, al D. Lgs n.101/2018 in materia di protezione dei dati, provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dati.

L'Amministrazione può chiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sospensione del personale ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio o qualora abbia accertato un comportamento non corretto. La Ditta aggiudicataria deve provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla sospensione.

L'operatore impiegato risponderà del proprio operato all'affidatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente appalto. Per effetto dell'affidamento del Servizio nessun rapporto di lavoro viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'affidatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.

## **ART. 7 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'affidatario si impegna ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio presso l'Ente affidante, certificando semestralmente all'Amministrazione Comunale i corsi di formazione seguiti dal personale.

Resta inteso che il costo dei corsi di aggiornamento e formazione è a carico dell'affidatario.

## **ART. 8 – VALORE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto (3 anni), posto a base di gara è pari a € **26.888,89** (VENTISEIMILAOTTOCENTOTTANTOTTO/89 €), IVA esclusa, così suddiviso:

1. **Interventi di assistenza domiciliare – € 22.538,88:** prezzo unitario pari € 24,08 orari esclusa IVA, per un monte orario complessivo presunto di n. 936 nel periodo di 3 anni di affidamento;
2. **€ 1.803,11** costi generali di gestione (8%);
3. **€ 2.546,90** utile impresa (10%);
4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (€ ZERO) in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza;

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale ripetizione per un ulteriore BIENNIO e dell'eventuale proroga tecnica di cui al precedente art. 4, della eventuale opzione del quinto d'obbligo, è pari ad € **47.802,47** (QUARANTASETTEMILAOTTOCENTODUE/47 €), IVA esclusa.

Tali importi sono stati ottenuti in ragione del monte orario richiesto per lo svolgimento dei servizi, come meglio indicato nell'art. 5 del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine

ed altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste.

Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente.

L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per costi non previsti.

Decorso il primo anno, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. 36/2023, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - c.d. F.O.I.

**Il monte ore annuo stimato per l'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare è pari a 936 ore, calcolato sulla base dei fabbisogni e del bacino di utenza attualmente in carico.**

**Tale dato, unitamente al corrispondente valore economico dell'appalto, ha valore meramente indicativo e presuntivo e non costituisce in alcun modo impegno di spesa vincolante per l'Amministrazione. L'entità effettiva delle prestazioni sarà determinata "a misura" in ragione delle reali ed effettive esigenze degli utenti tempo per tempo presi in carico.**

**L'Amministrazione provvederà al pagamento delle sole ore di servizio effettivamente rese ed autorizzate, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare pretese, indennizzi o compensi di sorta in caso di prestazioni rese in misura inferiore o superiore rispetto alla stima iniziale (art. 120 D.Lgs. 36/2023).**

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, l'anno ed il numero della determina di impegno, il Codice IPA dell'Ufficio Amministrativo del Comune di Arrone: 3NZRR3.

Tali fatture saranno ammesse a pagamento, previa emissione di relativo mandato, entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Eventuali contestazioni interrompono tali termini.

Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore giornaliere/settimanali riferite al servizio di assistenza domiciliare riferito a ciascun soggetto assistito.

Il pagamento del corrispettivo sarà, comunque, subordinato alla verifica da parte della Stazione Appaltante, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai fini dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023 i pagamenti saranno effettuati applicando sull'importo netto progressivo della prestazione una trattenuta dello 0,5%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previa verifica della corretta esecuzione dell'appalto e acquisizione del DURC. La trattenuta verrà effettuata su ciascuna fattura ed esplicitata nella medesima a cura dell'aggiudicatario. Sulla fattura deve, quindi, essere esposto l'imponibile e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5 % mentre l'IVA sarà calcolata sull'importo al netto della ritenuta.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Arrone gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall' articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 117 comma 5, ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

## **ART. 10 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008.

La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto, è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, se necessari.

Il Comune è pertanto esonerato:

1. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

2. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

## **ART. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per il presente contratto il RUP vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie.

Il RUP potrà avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Dei controlli effettuati sarà tenuto, a cura del gestore, un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 20 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP, con apposita comunicazione all'appaltatore, ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP comunicherà all'appaltatore la ripresa.

## **ART. 12 – REPORT ATTIVITA' SVOLTE**

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmette all'Ufficio Servizi Sociali, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e

veridicità delle informazioni trasmesse (nei tempi e nei modi concordati in sede di esecuzione del contratto), il report dell'attività svolta.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio.

La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

### **ART. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE E DELL'AFFIDATARIO**

All'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arrone compete:

1. la rilevazione dei bisogni e l'accesso al servizio nonché la definizione del Progetto d'intervento personalizzato (Piano Assistenziale Individuale - P.A.I.) secondo la metodologia del Servizio Sociale Professionale;
2. le conseguenti indicazioni operative necessarie all'aggiudicataria, per la concreta attuazione delle prestazioni assistenziali (numero di accessi settimanali e monte orario settimanale);
3. l'assegnazione dei singoli P.A.I. al soggetto aggiudicatario, sulla base di valutazioni in ordine alla necessità che il servizio erogato sia svolto con continuità, in particolare per quelle situazioni di disagio sociale elevato, in risposta al quale il servizio domiciliare rappresenta una risorsa di primaria importanza;
4. la predisposizione di una scheda mensile di registrazione da compilarsi presso il domicilio dell'utente, contenente il numero di accessi e il tempo di servizio effettuato, ai fini anche della contabilità oraria del medesimo;
5. il presidio del processo di verifica e valutazione della qualità degli interventi assistenziali in itinere e a conclusione del contratto; tale processo sarà formulato in accordo con la ditta aggiudicataria

Il soggetto affidatario si obbliga:

1. ad attuare i Progetti d'intervento personalizzati fornendo le prestazioni assistenziali domiciliari, sulla base dei singoli P.A.I.;
2. ad adottare, quale strumento di riscontro e verifica dell'attività svolta, un foglio presenze ad uso dell'operatore socio-assistenziale;

3. tenere conto di eventuali indicazioni per il miglioramento del servizio che non comportino oneri per l'Amministrazione.
4. ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
5. ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
6. ad applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme previste dal contratto collettivo nazionale di categoria, dalle leggi previdenziali e assistenziali e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro straordinario e di assicurazione obbligatoria;
7. a contrarre una adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare all'operatore o che questo possa causare agli utenti, anche durante il trasporto degli stessi, e alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune di Arrone da ogni responsabilità al riguardo, per eventuali infortuni subiti dagli operatori e da terzi;
8. di farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro;
9. a riconoscere al personale adibito al servizio in argomento un livello non inferiore al C1 (CCNL delle Cooperative Sociali);
10. a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi riguardanti il personale impiegato.

A richiesta della stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria dovrà esibire i relativi libri paga e matricola.

## **ART. 14 – CLAUSOLE SOCIALI**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato (CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-

assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - CNEL T151), ovvero di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale (dipendenti e soci lavoratori) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato all'art. 20 del presente Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Al fine di garantire la pari opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

## **ART. 15 – PRIVACY**

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

## **ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Arrone da ogni responsabilità conseguente.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve stipulare, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo annuo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

1. Polizza RCT, il cui massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
2. Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Arrone per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

L'Ente affidante verificherà, al momento della consegna del servizio la sussistenza della copertura assicurativa mediante richiesta di produzione della polizza assicurativa, oltre alla quietanza di rinnovo e ai documenti attestanti la regolarità dei pagamenti.

## **ART. 17 – COMUNICAZIONI**

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Arrone ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Arrone di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Arrone mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

## **ART. 18 – RISCHI DA INTERFERENZE**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

## **ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2026 pubblicato sul sito web del Comune di Arrone all'indirizzo:

<https://arrone.halleyegov.it/EG0/EGSCHTST55.HBL?en=e1238&MESSA=PUBBLICA&SRL=61>

tali obblighi vengono estesi per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

## **ART. 20 – PENALI**

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, tali da comportare l'inaccettabilità delle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto all'Appaltatore le inadempienze e applicherà le penali di cui di seguito:

| Inadempienza                                            | Penale   |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Mancata sostituzione degli operatori in caso di assenza | € 500,00 |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal RUP (per ogni settimana di ritardo)             | € 500,00   |
| Violazione delle disposizioni in materia di Privacy di cui all'art. 15 (per ciascuna violazione)   | € 1.000,00 |
| Violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza di cui all'art. 10 (per ciascuna violazione) | € 1.000,00 |
| Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 14 paragrafo 4 (giornaliera)                        | € 200,00   |
| Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 14 paragrafo 5 (giornaliera)                        | € 200,00   |
| Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 14 paragrafo 6 (giornaliera)                        | € 200,00   |

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Arrone, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Per altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario, l'Ente committente si riserva di applicare, delle penali il cui importo economico sarà valutato sia in relazione al disservizio creato, che al disagio procurato all'utenza, da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00.

Sarà, altresì, sanzionato ai sensi del punto precedente l'operato del personale utilizzato dall'aggiudicatario che abbia un impatto negativo sulla credibilità del Servizio e/o crei danno all'immagine stessa dell'Amministrazione Comunale.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

## **ART. 21 – ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 656/94 per aliquota IVA.

Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.

Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA.

## **ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente nonché dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

L'autorizzazione alla cessione è, comunque, limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

## **ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario deve eseguire direttamente, con propri mezzi e proprio personale, tutte le prestazioni concernenti i servizi oggetto di appalto, così come descritti nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Pertanto, è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunne/i in situazione di disabilità, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. Ciò in ragione della natura del servizio, rivolto ad una fascia particolarmente fragile della popolazione, che necessita di una gestione univoca e unitaria che consenta un livello prestazionale qualitativamente omogeneo del servizio erogato.

Il divieto di subappalto, altresì, è conseguente all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori impiegati.

## **ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore a 140.000 euro, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, generato ed espletato direttamente all'interno della piattaforma telematica di e-procurement gestita da Consip S.p.A.

Il presente Capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

## **ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato speciale d'appalto e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità, dell'intervento o di persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative o di perdurante inadeguatezza degli operatori, il contratto potrà, essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122" comma 2 del D.Lgs. 36/i2023, il Comune avrà, la facoltà, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, anche nelle seguenti ipotesi:

1. subappalto non autorizzato;
2. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato speciale d'appalto;
3. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
4. cessione del contratto;
5. inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
6. ritardo nell'avvio del servizio, per cause non imputabili al Comune, prolungato per oltre due settimane;
7. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
8. interruzione non motivata del servizio;
9. dichiarazioni mendaci;
10. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;

11. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto all'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione Dirigenziale da notificare all'appaltatore.

## **ART. 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Terni.

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

## **ART. 27 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.